scientifica

scientifica.vc

ACCORDO QUADRO

TRA

Scientifica S.p.A. con sede operativa in Viale dell'Esperanto n. 71, 00144, Roma, in persona del Legale Rappresentante Dott. Riccardo D'Alessandri, C.F./P. IVA 02130080662 (di seguito, "**Scientifica**")

E

L'Università degli Studi di Messina, con sede in piazza Pugliatti n. 1, Messina, di seguito denominata per brevità Università, partita IVA n. 00724160833 e codice fiscale n. 80004707837, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua carica presso la stessa Università; (di seguito "**PARTNER (UNIME)**", singolarmente d'ora in avanti anche la "**Parte**" e congiuntamente, anche le "**Parti**")

PREMESSO CHE

a) Scientifica quale attività principale svolge servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative nei settori ad elevato contenuto tecnologico, principalmente negli ambiti della manifattura avanzata, materiali avanzati ed intelligenza artificiale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la promozione e valorizzazione della ricerca scientifica di base; (ii) la promozione della nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti; (iii) l'avviamento e sviluppo di ricerche a carattere applicativo;

b) Scientifica è alla ricerca di laboratori che possano essere utilizzati dalle start-up afferenti al suo network, ai fini del relativo sviluppo e della ricerca scientifica (di seguito, "**Lab Approved**");

c) il PARTNER (UNIME) possiede i laboratori e la strumentazione la cui descrizione è allegata sub Allegato C (di seguito "**Laboratorio/i**") e il know how per coadiuvare Scientifica nello svolgimento della sua attività;

d) è scopo ed interesse delle Parti collaborare nelle attività di supporto alla ricerca scientifica e alle start up;

e) Scientifica ha un proprio deal flow di progetti e opportunità di business, generati dai propri programmi di call-for-ideas e call-for-projects, dalle attività di scouting ricorrenti attuate dal proprio team e dagli azionisti, nonché tramite il proprio network di Università, centri di ricerca e altri venture con i quali collabora;

f) Scientifica si propone di lavorare con i migliori operatori dell'ecosistema: fondi di venture capital, business angels, centri di ricerca, università, acceleratori e corporate per rafforzare e sviluppare il business delle iniziative finanziate;

g) il PARTNER (UNIME) ha competenze scientifiche e interesse a sviluppare iniziative nel campo del trasferimento tecnologico in diverse aree tematiche;

h) considerando la convergenza delle finalità delle Parti, di cui ai precedenti punti delle premesse, Scientifica e il PARTNER (UNIME), nell'ambito delle rispettive mission, sono interessate ad avviare un rapporto di collaborazione al fine di intercettare eventuali iniziative di technology transfer di comune interesse e supportarle con attività di incubazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo (di seguito, "Accordo"), oltreché criterio interpretativo essenziale dello stesso.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Oggetto del presente Accordo è la disciplina della collaborazione tra le Parti per perseguire le seguenti finalità:

- identificare e valorizzare le attività di ricerca che vengono svolte dal PARTNER (UNIME) nell'ambito delle principali Key Enabling Technologies (KET) fra cui, ad esempio, nuovi materiali, biotecnologie e intelligenza artificiale, tramite il reciproco e libero scambio di informazioni;
- esplorare potenziali opportunità di investimento da parte di Scientifica relativamente a tecnologie sviluppate dai team di ricerca, spin-off e start-up del PARTNER (UNIME).

Scientifica, inoltre, certifica che i Laboratori presso UNIME possiedono le caratteristiche dei Lab Approved e dichiara che gli stessi sono idonei ad essere utilizzati dalle società neo-costituite ovvero da costituire che svolgono attività nei settori della manifattura avanzata, materiali avanzati ed intelligenza artificiale afferenti al network di Scientifica.

Resta inteso che le parti saranno libere di rivelare le informazioni che ritengono a proprio insindacabile giudizio, opportuno ed utile fornire per il fine di cui in oggetto. Lo scambio di informazioni relative a società costituite e non costituite sono comunque subordinate al previo consenso delle stesse.

2.1.1 Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.1**,** il PARTNER (UNIME) si rende disponibile a:

a) mettere a disposizione, a valle di specifici accordi contrattuali che verranno concordati tra le parti prima dell'utilizzo, i Laboratori UNIME per essere utilizzati dai soggetti di cui al precedente art. 2.1. secondo comma. Dal momento della sottoscrizione del presente accordo Scientifica potrà inserire tali strutture all'interno del proprio network di Laboratori;

b) segnalare idee, progetti, iniziative imprenditoriali e spin-off eventualmente già costituiti o in fase di costituzione, con potenzialità di inserimento nel programma di accelerazione ed eventuale investimento di mezzi finanziari, nonché di creazione di nuovi spin-off;

2.1.2 Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.1, Scientifica si rende disponibile a:

a) effettuare fino a due eventi ogni anno presso il PARTNER (UNIME) denominati “Super Sapiens Day Factory” allo scopo di supportare ed incentivare lo sviluppo imprenditoriale dei team di ricerca, selezionando potenziali progetti da finanziare. A tale scopo il PARTNER (UNIME) si rende disponibile a fornire gli spazi necessari per ospitare tali eventi;

b) partecipare ad eventi concordati dalle Parti e organizzati dal PARTNER (UNIME) nell’ambito della manifattura avanzata, materiali avanzati ed intelligenza artificiale, in qualità di speaker/mentor o in altri ruoli di interesse, e dietro richiesta del PARTNER (UNIME) medesimo, secondo la disponibilità di tempo/personale nelle specifiche date richieste dall’iniziativa;

2.1.3 Eventuali successivi sviluppi, frutto delle azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo che daranno luogo alla prestazione di specifiche attività reciproche e/o congiunte, verranno gestiti sulla base di specifici accordi contrattuali separati, atti a disciplinare modalità, termini e condizioni delle attività di volta in volta individuate, nel rispetto delle specificità e strategie di core business di ciascuna delle Parti, negoziati in buona fede.

2.2 Le Parti dichiarano sin d’ora che ogni futura ed eventuale collaborazione tra loro, con riferimento alle aree di collaborazione oggetto del presente Accordo, sarà sempre ispirata a principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali.

Articolo 3 - Responsabili dell'Accordo

Per l'attuazione e la gestione delle attività, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire le linee di azione comuni:

- per IL PARTNER (UNIME), la Prof.ssa Sabrina Conoci;
- per Scientifica Dott. Riccardo D’Alessandri (riccardo@scientifica.vc)

Articolo 4 – Durata

Il presente accordo avrà durata 2 anni (due anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere formalmente rinnovato alla scadenza per ulteriori 2 anni (due anni) attraverso una comunicazione di conferma tramite PEC con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso

Articolo 5 - Recesso o scioglimento

5.1 È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia.

5.2 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

5.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Articolo 6 – Oneri

Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi operativi di cui all'articolo 2 e secondo le previsioni normative vigenti.
I costi per la formalizzazione del presente accordo, quali ad esempio quelli relativi al pagamento dell'imposta di bollo, sono a carico di Scientifica s.p.a.

Articolo 7 – Proprietà Intellettuale

7.1. Fermo quanto previsto al successivo articolo 11.2, ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità dei propri beni di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente utilizzati nell'esecuzione del presente Accordo o dei singoli accordi attuativi, nonché dei relativi marchi e altri dei segni distintivi. Ogni utilizzo dei predetti beni e marchi ad opera di una delle Parti dovrà essere preventivamente approvato per iscritto dalla Parte che ne è titolare o che ne ha la disponibilità.

Articolo 8 - Riservatezza

8.1 Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi alcuna informazione in relazione al contenuto del presente contratto, salvo quanto richiesto dagli adempimenti di legge.

8.2 Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi tutte le informazioni di carattere economico, finanziario, tecnico-commerciale o di qualsivoglia altra natura relative alle iniziative imprenditoriali - oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo - che sono state e saranno rese disponibili da ciascuna delle Parti all'altra, in qualsiasi modo acquisite, in qualsiasi forma o da qualsiasi supporto ricavate, compresi, in via esemplificativa, documenti, disegni, filmati, supporti magnetici ed ottici, programmi, applicazioni, documenti software, e ogni altro dato materiale di qualsiasi natura, indipendentemente dal fatto che esse siano state marcate o indicate quali confidenziali o di proprietà riservata.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

9.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare le previsioni del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 nonché il Regolamento (UE) 2016/679, ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Normativa Privacy Applicabile").

9.2 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali eventualmente comunicati da una Parte all'altra nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.

9.3 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che l'eventuale comunicazione dei dati personali avviene in conformità alla Normativa Privacy Applicabile, acquisendo, se previsto, dai soggetti interessati il consenso a comunicare all'altra Parte i dati personali necessari per effettuare le attività oggetto del presente Accordo.

9.4 Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

Art. 10 - Uso dei nominativi e visibilità dell'Accordo Quadro

10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a dare pubblicamente visibilità all'esistenza dell'Accordo, nei contesti nei quali possa rivelarsi utile, concordando le informazioni e comunicazioni da pubblicizzare.
10.2 Le Parti si danno autorizzazione reciproca all'utilizzo dei rispettivi marchi e loghi al solo fine di dare rilievo alla collaborazione di cui all'Accordo presso i canali comunicativi abitualmente utilizzati dalle Parti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: social networks, interviste, comunicati stampa.

Art. 11 – Legge applicabile e Foro competente

11.1 La legge italiana regola ogni vicenda relativa al presente Accordo, ivi comprese quelle riguardanti la sua negoziazione, conclusione, esecuzione, cessazione e/o risoluzione.

11.2 Le Parti convengono che la competenza su eventuali controversie relative al presente Accordo spetti in via esclusiva al Foro competente per legge.

12. Comunicazioni

12.1. Le comunicazioni inerenti al presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo e-mail ovvero a mezzo p.e.c., ai seguenti indirizzi:

se a Scientifica:

e-mail: [amministrazione@scientifica.vc]

p.e.c.: [scientifica@legalmail.it]

c.a. [Roberto Colagrossi]

se dal PARTNER (UNIME):

e-mail: [protocollo@unime.it]

p.e.c.: [protocollo@pec.unime.it]

c.a. [Magnifico Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea]

Per Università di Messina	Per SCIENTIFICA
Prof.	Riccardo D'Alessandri
_____	_____